



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

CAMMINO dott.ssa Matilde, **Vice Presidente** che sostituisce il Presidente Roberta Vivaldi, oggi impedito

GALLO dott. Domenico, **Vice Presidente**

Componenti

TARDIO dott.ssa Angela

MARINI dott. Luigi

IMPERIALI dott. Luciano

DI FLORIO dott.ssa Antonella

SIANI dott. Vincenzo

DE MASI dott. Oronzo

SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe

ORILIA dott. Lorenzo

MANTOVANO dott. Alfredo

DI NICOLA dott. Vito

PATTI dott. Adriano Piergiovanni (relatore)

VANNUCCI dott. Marco

CRISCUOLO dott.ssa Anna

DI STEFANO dott. Pierluigi

SCARANO dott. Luigi Alessandro

PEZZULLO dott.ssa Rosa

CATENA dott.ssa Rossella

DI SALVO dott. Emanuele

DOVERE dott. Salvatore

convocato all'adunanza del 29 novembre 2021, alle ore 15,00, nella sede della Corte di cassazione, Palazzo di giustizia in Roma, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA NON DEFINITIVA

Ritenuto che è stata promossa l'iniziativa di referendum popolare ex art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 20 aprile 2021, annunciato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 21 aprile 2021 (n. 21A02408), sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni."; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano"?»



che in data 8 ottobre 2021, alle ore 11,00, si sono presentati nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, i promotori delle firme del suddetto referendum popolare i quali – come è dato atto nel verbale della Cancelleria in pari data – hanno depositato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, n. 66 scatole contenenti i fogli che i promotori affermano riportare 847.549 firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati, regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla suddetta richiesta, dando pure atto della raccolta elettronica di 391.874 firme;

che questo Ufficio Centrale per il Referendum, convocato nell’assemblea del 19 ottobre 2021, alle ore 9,10, ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta demandandone, con delega del Presidente dell’Ufficio Centrale in data 14 ottobre 2021, le operazioni alla Segreteria costituita con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 86 in data 19 ottobre 2021, successivamente integrato con decreto n. 88 in data 26 ottobre 2021;

la Segreteria ha comunicato a questo Ufficio Centrale per il Referendum l’esito finale delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria così sintetizzato:

Consuntivo generale relativo al referendum

Sottoscrizioni acquisite da moduli cartacei:

Sottoscrizioni inserite	713.136
non contabilizzate	2.546
Sottoscrizioni contabilizzate	710.590
coincidenti	1.460
irregolari	227.385
Sottoscrizioni regolari	481.745


Sottoscrizioni digitali verificate (pari al 20% delle firme depositate associate a certificati):

Sottoscrizioni verificate	72.160
irregolari	10.599
Sottoscrizioni regolari	61.561

Nominativi presenti sia nei moduli cartacei sia nelle firme digitali	93
Totale sottoscrizioni cartacee e digitali valide	543.213

Irregolarità rilevate sui moduli cartacei e nelle firme digitali (talora ricorrenti congiuntamente in relazione ad una stessa sottoscrizione):

Tipo irregolarità	Descrizione	Ricorrenza	Incidenza
A1	Mancata o parziale vidimazione	2773	1,14
A2	Vidimazione dei fogli non autorizzata	42	0,02
A3	Vidimazione oltre tre/quattro mesi dal deposito	137	0,06
A4	Mancata o parziale autenticazione collettiva	5109	2,10
A5	Numero di firme superiore a quello indicato dell’autenticazione	1853	0,76
A6	Autenticazione collettiva delle firme non autorizzata	1298	0,53
B1	Mancanza firma	1472	0,61
B2	Divergenza tra nominativo indicato e sottoscrizione	60	0,02



B3	Mancanza del certificato elettorale	224271	92,28
B4	Certificato elettorale irregolare	255	0,10
B5	Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti	4010	1,65
B6	Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale	1324	0,54
B7	Mancata a parziale autenticazione	441	0,18

Considerato che le suddette irregolarità rilevate dalla Segreteria non sono sanabili;
che la prescritta denominazione della richiesta di referendum può così formularsi:
“Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)”;
che, prima di stabilire tale denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, occorre sentire i promotori, ai sensi del settimo comma dell’art. 32 della legge n. 352 del 1970;
che va fissato un termine, ai sensi dei commi quinto e settimo della citata legge n. 352 del 1970, entro il quale i promotori possono far pervenire a questo Ufficio Centrale per il Referendum deduzioni od osservazioni scritte in ordine alla proposta di formulazione del quesito e di denominazione della richiesta referendaria.

P.Q.M.

Propone, al fine di identificare l’oggetto del referendum, la seguente denominazione:
“Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)”;

Propone di formulare il quesito nei termini qui di seguito indicati:

«Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni.”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?»

Assegna ai promotori termine fino al 10 dicembre 2021 per far pervenire a questo Ufficio Centrale per il Referendum deduzioni od osservazioni scritte in ordine alla formulazione del quesito ed alla denominazione della richiesta di referendum.

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori del suddetto referendum popolare.

Roma, 29 novembre 2021

Il Vice Presidente
Matilde Cammino



Depositata in cancelleria
Oggi, 30 novembre 2021
Il direttore
Pierluigi Esposito

